

U.O. Attività Tecniche ed Informatiche

Via Guerriero Guerra, 17 Perugia
Tel 075 541 2081 – fax 075 541 2146

RICHIESTA CHIARIMENTI PROT. 985 DEL 07/01/2016

Con riferimento ai requisiti dei progettisti, relativamente alle classi e categorie di lavori previste nella Legge 143 del 2 marzo 1949 e ss mm e ii, è richiesto il requisito di aver progettato "lavori" nella **Classe IX** (*Ponti, manufatti isolati, strutture speciali*), **Categoria b**) (*Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari*) senza prendere in considerazione la omologa classe **Classe I** (*Costruzioni rurali, industriali civili, artistiche e decorative*) **Categoria g**) (*Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese strutture antisismiche*).

Poiché entrambe le classi fanno riferimento a strutture complesse (anche se a diversa destinazione) si chiede se sia corretto assimilare la Classe IX b a quella più complessa I g, come riconosciuto anche nella **Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010 dell'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici e nella Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 dell'ANAC**: "Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 143/2013, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".

RISPOSTA

Le considerazioni riportate, ai sensi della "Det. ANAC n. 4/2015" sono applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità". Vds anche precedenti chiarimenti relativi a quesiti analoghi.

IL DIRIGENTE RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Fabio Pagliaccia